

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1965

(28^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche » (1271) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 301, 302
PALERMO 302
PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 302

« Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali » (1272) (D'iniziativa del deputato Durand de la Penne) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 300, 301
PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 301
VENTURI, *relatore* 300

« Indennità da corrispondere al personale della Marina militare in caso di sinistro marittimo per la perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici » (1323) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 303, 306, 307, 308
FANELLI 307

PALERMO Pag. 306, 308
PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 306
ROSATI 307
ZENTI, *relatore* 303, 307, 308

« Facoltà di adempiere volontariamente agli obblighi di leva al compimento del 18° anno di età » (1325) (D'iniziativa del senatore Morandi) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 309, 310
GIORGI 310
PALERMO 310
PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 310
PIASENTI, *relatore* 309
ROSATI 310
VALLAURI 309
VENTURI 310
ZENTI 310

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Bonaldi, Carucci, Celasco, Cornaggia Medici, Di Paolantonio, Fanelli, Giorgi, Maggio, Morandi, Palermo, Piasenti, Roasio, Rosati, Vallauri, Venturi e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

ALBARELLO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali » (1272) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 25 gennaio 1962, n. 24, devono intendersi applicabili anche agli ufficiali in servizio permanente nonché agli ufficiali di complemento che comunque abbiano prestato servizio da sottufficiale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha fatto sapere di non avere nulla da osservare per la parte di sua competenza.

VENTURI, *relatore.* L'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 24, stabilisce che per gli ufficiali delle tre Forze armate e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali l'anzianità di servizio, ai fini della progressione economica dello stipen-

dio, e computata dal giorno di arruolamento, e, comunque, da data non anteriore al 17° anno di età.

La norma, che si riferisce a tutti gli ufficiali che abbiano prestato servizio da sottufficiale, ha però dato luogo a dubbi di interpretazione in sede di applicazione. Risulta, infatti, che sono stati esclusi dai benefici della legge gli ufficiali in servizio permanente per la cui nomina non fu a suo tempo richiesto, come condizione, lo *status* di sottufficiale, e gli ufficiali di complemento provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o in carriera continuativa.

La prima esclusione è evidentemente basata su di una interpretazione eccessivamente restrittiva, e, direi, erronea, della legge, in quanto non era sicuramente nelle intenzioni del legislatore negare i benefici della norma a coloro che, dopo aver prestato servizio come sottufficiali, conseguirono la nomina ad ufficiale in applicazione di disposizioni valide per la generalità dei cittadini, anzichè in base a norme riferentisi ai soli sottufficiali.

La seconda esclusione troverebbe fondamento nell'articolo 54 del testo unico delle disposizioni sugli stipendi e gli assegni fissi dell'Esercito. Non sto qui ad analizzare minutamente questa norma in tutti i suoi particolari, ma praticamente essa sembrerebbe comportare l'esclusione dai benefici di quegli ufficiali di complemento richiamati (ad esempio, dell'Arma dei carabinieri) i quali hanno prestato ulteriore servizio, spesso per molti anni, nella predetta categoria dopo aver cessato dal servizio permanente, o dalla carriera continuativa col grado di sottufficiale. Siccome, però, le accennate interpretazioni risultano contrarie allo spirito della legge n. 24, allo scopo di fugare ogni dubbio in sede di applicazione della norma e di evitare che ad una larga categoria di benemeriti ufficiali sia negata, o comunque ritardata, la concessione dei benefici ad essi spettanti, si propone l'approvazione del presente disegno di legge, composto di un unico articolo, tendente a fornire l'interpretazione autentica dell'accennata norma, nel senso cioè che essa deve intendersi applicabile anche agli

4^a COMMISSIONE (Difesa)28^a SEDUTA (6 ottobre 1965)

ufficiali in servizio permanente, nonchè agli ufficiali di complemento, che, comunque, abbiano prestato servizio da sottufficiale. È anche da tener presente che il provvedimento non implica nuovi o maggiori oneri finanziari.

PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche » (1271)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Voglio fare una premessa. Il volo, sia quello dei militari, sia quello dei civili, rappresenta — io penso — ognora una attività, la quale, da un lato, è il frutto della potenza dell'ingegno e della stupenda, meravigliosa — come dissi altre volte — capacità realizzatrice delle nostre maestranze. In altre occasioni ho affermato che la mano è uno strumento stupendo che Dio ha dato all'uomo: quando, infatti, la mia mano si posa, per esempio, su un aeroplano costruito in Italia, o in altre parti del mondo, io avverto che quella produzione è una concreta testimonianza di quanto l'umile, sudato, sacrificato operaio italiano riesce a fare.

Con questa medaglia al merito aeronautico vogliamo premiare, appunto, l'attività e gli studi dedicati allo sviluppo e al progresso dell'aviazione, e, in particolare, di quella

italiana. Non ho mai compreso perchè, mentre si è intervenuto con aiuti in favore delle costruzioni navali, che oggi rappresentano quanto di meglio venga prodotto nel mondo agli effetti della funzionalità e dell'attrezzatura, non si siano dati aiuti altrettanto cospicui al settore aeronautico per impedire che un complesso di ingegneri, di progettisti, di tecnici e di operai specializzati dediti alla costruzione di aeromobili non abbiano, come purtroppo è successo talvolta, a disperdersi.

Insieme con il senatore Palermo ed altri fraterni colleghi, abbiamo visto, nel corso di un viaggio in Africa, quale bisogno di aeromobili vi sia in quei Paesi. Traggo da ciò l'auspicio che i nostri tecnici e i nostri progettisti abbiano a continuare a lavorare e a produrre dei velivoli, specialmente civili, che hanno ampia possibilità di collocazione, anche perchè, associandomi umilmente alle grandi parole dette da Paolo VI davanti alle Nazioni Unite a New York, ritengo che sotto l'ombra delle ali degli aeroplani civili possa sorgere la tenera e tanto desiderata pianticella della pace. Ho sempre pensato che l'aeroplano, volando sui continenti, vi stampi una croce con la proiezione della propria ombra; ed ho sempre ritenuto che quando gli uomini si conoscono, si amano; e se si amano, si rispettano, non si uccidono. L'ingegno italiano non è morto: quando abbiamo costruito l'« MB-326 », si è fatto qualcosa che anche la lontana Australia appetisce; così pure, quando abbiamo costruito il « G-91 », anche la Germania ha fatto suo quel modello. Ora io mi auguro che con la presente medaglia al merito aeronautico vengano premiati tutti coloro che con l'ingegno e la tecnica contribuiscono alla realizzazione di aeroplani a fini di pace.

Vi era, onorevoli colleghi, un vecchio regio decreto del 27 novembre 1927, n. 2297, il quale istituiva, oltre alla medaglia al valore aeronautico, che resta pienamente valida, la medaglia commemorativa d'argento o di bronzo riservata a ricompensare, a seconda della diversa importanza dell'atto compiuto, il concorso particolarmente intelligente, arduo ed efficace, prestato in volo da chiunque

faccia parte dell'equipaggio di un aeromobile durante un'impresa aeronautica di segnalata importanza.

È chiaro, quindi, che attualmente tale medaglia potrà essere conferita solo se qualcuno dei nostri andasse sulla Luna; ma fino ad ora non si è verificata l'ipotesi di fatto per le quali detta medaglia potrebbe essere concessa. L'impresa, insomma, dovrà essere evidentemente grandiosa; ma poichè è difficile che imprese di questa portata possano verificarsi si prevede la soppressione di tale tipo di medaglia commemorativa.

All'articolo 1 del presente disegno di legge si determinano i requisiti per la concessione della nuova onorificenza; agli articoli 2 e 3 si stabiliscono le caratteristiche della medaglia, da conferire in oro, in argento o in bronzo a seconda dell'importanza delle azioni che si intendono ricompensare, e del relativo certificato, che viene rilasciato dal Ministro della difesa, indicante il nome del premiato, la motivazione del premio, la data e il luogo del conferimento.

L'articolo 4 demanda la concessione della onorificenza al Ministro della difesa, per premiare attività o azioni interessanti l'Aeronautica militare, stabilendo il concerto con il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile per attività o azioni riguardanti questa ultima.

All'articolo 5 si prevede la soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche, istituita con regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297.

All'articolo 6, infine, si prevede la copertura dell'onere derivante dal presente disegno di legge.

PALERMO. Dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è pienamente d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e all'approvazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È istituita la medaglia al merito aeronautico allo scopo di premiare attività e studi volti allo sviluppo e al progresso dell'aviazione e, in particolare, di quella italiana, ovvero singole azioni da cui sia derivato lustro e decoro all'aviazione italiana.

La medaglia al merito aeronautico può essere concessa a cittadini italiani e stranieri.

(È approvato).

Art. 2.

La medaglia al merito aeronautico ha il diametro di millimetri 40 ed è coniata in oro, argento e bronzo secondo la diversa importanza delle attività o delle azioni indicate nel precedente articolo. Sopra un lato reca, nel semicerchio superiore, l'emblema della Repubblica italiana del diametro di 10 millimetri e, nel semicerchio inferiore, una aquila ad ali spiegate delle dimensioni di millimetri 28 e la leggenda « al merito aeronautico » disposta lungo tutto il bordo del semicerchio stesso; dall'altro lato è inciso il nome dell'insignito e l'anno di concessione.

La medaglia è sostenuta da un nastro di colore azzurro recante due filetti di colore rosso e bianco ai lati, ciascuno, rispettivamente, di millimetri 5 e 3 ed è portata sulla sinistra del petto.

(È approvato).

Art. 3.

All'atto del conferimento della medaglia al merito aeronautico è rilasciato dal Ministro della difesa un certificato indicante il nome del premiato, la motivazione del premio, la data e il luogo del conferimento.

(È approvato).

Art. 4.

La medaglia al merito aeronautico è concessa dal Ministro della difesa su parere di una Commissione composta dal Capo di Stato Maggiore e da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare, quando sia destinata a premiare attività o azioni interessanti l'Aeronautica militare.

Quando sia destinata a premiare attività o azioni interessanti l'aviazione civile, la medaglia al merito aeronautico è concessa dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile su parere della Commissione di cui al comma precedente integrata da due rappresentanti dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Segretario della Commissione è un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare.

(È approvato).

Art. 5.

La medaglia commemorativa di imprese aeronautiche, istituita con regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, è soppressa.

(È approvato).

Art. 6.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 400.000 derivante dalla presente legge sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Indennità da corrispondere al personale della Marina militare in caso di sinistro marittimo per la perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici » (1323)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità da corrispondere al personale della Marina militare in caso di sinistro marittimo per la perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici ».

Faccio presente che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non avere nulla da osservare per la parte di sua competenza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZENTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, di iniziativa del Governo, mira ad adeguare le indennità da corrispondere al personale della Marina militare e ad altro personale in caso di sinistro marittimo per la perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici, segnatamente per il personale di vascello, il personale delle armi navali e per i medici, per quanto concerne i loro strumenti chirurgici.

Debbo premettere che la legge istitutiva di queste indennità risale al 6 settembre 1868, n. 4605, cioè a dire 100 anni fa. Con l'articolo 7 del presente disegno di legge (mi permetto di sorvolare su alcuni punti che poi riprenderò in seguito) si dispone la abrogazione completa delle disposizioni contenute nella suddetta legge del 6 settembre 1868, e sue successive modificazioni. Tale legge viene modificata non soltanto nel suo contenuto, come è detto nel dispositivo, ma anche nelle cifre relative all'indennità, da corrispondersi al personale sinistrato in seguito a naufragio o ad altre calamità.

Con l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame si stabilisce il diritto all'indennizzo; con l'articolo 2 si estende il diritto al personale dell'Esercito e dell'Aeronautica militare facente parte dei reparti imbarcati

sulle navi militari; con l'articolo 4 si prevede il trattamento da adottarsi in caso di perdita parziale, a seguito di sinistro che non comporti naufragio, degli oggetti di vestiario o degli strumenti; con l'articolo 5 si fissa il trattamento in caso di morte o di irreperibilità dei personali indicati negli articoli 1 e 2, prevedendo la corresponsione delle indennità previste dal disegno di legge, in ragione della metà, agli eredi o agli altri aventi diritto; con l'articolo 6 si estende uguale trattamento al personale della Guardia di finanza imbarcato su navi militari o su unità navali del Corpo (tale personale non era compreso nella legge del 1868); con l'articolo 7 sono abrogate — come ho già detto — le disposizioni contenute nella legge del 1868; con l'articolo 8 si indicano i capitoli cui attingere per la copertura dell'onere derivante dal presente disegno di legge, capitoli che per l'esercizio 1965 si identificano nel n. 2545 e n. 1204 degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei Ministeri della difesa e delle finanze.

Nella sua sostanza il disegno di legge trova, onorevoli colleghi, la mia approvazione; ma dove non posso concordare è nella misura della rivalutazione delle indennità, la quale è stabilita in ragione di 18 volte rispetto alle misure fissate nel 1944 con decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 508.

Così poco esperto come sono in materia valutaria, ho dovuto chiedere il parere di tecnici in questa materia. Mi è stato detto che la rivalutazione dovrebbe essere, quanto meno, della misura di 35-40 volte, in considerazione della diminuzione del potere di acquisto della moneta, avvenuta dal 1944 ad oggi.

Desidero fare, ora, una brevissima e salutaria analisi delle voci di adeguamento. Non è possibile sostenere, ad esempio, che un capo di prima, seconda e terza classe possa con 126 mila lire rifornirsi al completo dell'intero corredo perduto a seguito di naufragio; non è possibile sostenere che un ufficiale del Corpo del genio navale e delle armi navali possa ricompensarsi o rifornirsi dei suoi strumenti scientifici con l'irrisoria somma di 36 mila lire! Non è possibile parimenti ritenere che con 36 mila lire

un medico di bordo, che deve essere medico e chirurgo al contempo, possa ricomperare gli strumenti di sua proprietà, perduti a causa di naufragio, con 36 mila lire.

Queste cifre sono tratte sulla base degli indennizzi fissati nel 1944, e rivalutati di 18 volte. Mi sono fatto preparare una tabella di alcune rivalutazioni sulla base di 30 volte rispetto agli indennizzi previsti nel 1944. Le cifre vengono aumentate in una certa misura, ma direi che non compensano ancora effettivamente la perdita di vestiario e di strumenti vari; comunque sono più compensative delle perdite subite.

Il parametro di 30 volte, anziché comportare l'onere previsto complessivo di 16 milioni 150 mila lire, comporterebbe un onere di 27 milioni di lire; mentre all'articolo 8 del presente disegno di legge si prevede il riparto di 16 milioni a carico del Ministero della difesa e di 150 mila lire a carico del Ministero delle finanze, il riparto, secondo la mia proposta, avverrebbe in questa misura: 26 milioni 750 mila a carico del bilancio del Ministero della difesa e 250 mila lire a carico del bilancio del Ministero delle finanze. Debbo dire che si tratta di una spesa non ricorrente (e che speriamo ricorra il meno possibile) e non prevedibile, perché se una nave affonda per intero, porta con sé, nella sua tomba, tutto il vestiario e gli strumenti che sono a bordo; se viene, invece, speronata, offesa o urta contro una mina, può essere allagata in una sua parte, quindi, ciò potrebbe comportare una perdita parziale del vestiario e degli strumenti, eccetera. Talché, così come non è ricorrente la spesa, non è — ripeto — neppure prevedibile nella sua esatta entità. L'aumento, da me proposto, di 10 milioni, pertanto, non è tale da preoccupare in quanto, come ho già detto, non si tratta di una spesa ordinaria, né ricorrente, né esattamente prevedibile.

Ho esaminato anche la dizione del capitolo n. 2545 del bilancio, al quale si vorrebbe attingere la spesa così come è prevista nella sua entità all'articolo 8; ma questo capitolo è destinato al funzionamento di Istituti, di Accademia navale, di Scuole, Centri di addestramento eccetera, e quindi non è idoneo a soddisfare le finalità previste dal disegno di legge; più idoneo, a mio avviso, è il

capitolo n. 2542, che si riferisce alle manovre: è proprio, infatti, in sede di esercitazioni di campagne navali che si verificano naufragi e danni parziali ai locali delle navi.

Il presente disegno di legge, onorevoli colleghi, si riferisce in particolare agli indennizzi da corrisponderci per il sinistro avvenuto fra la nave ausiliaria « Etna » e la fregata « Castore », nella primavera scorsa. Non verrà assorbita l'intera spesa prevista, ma l'entità della cifra riguarda anche gli anni futuri e andrà a costituire una specie di stanziamento simbolico, potenzialmente erogabile, al fine di essere pronti a provvedere, con maggiore celerità, gli indennizzi, che eventualmente dovessero erogarsi.

Avrei anche da proporre alcune correzioni d'ordine formale o filologico ai singoli

articoli, oltre alla sostituzione della tabella allegata al disegno di legge con un'altra, che presento, e che prevede quasi il raddoppio delle indennità in caso di sinistro marittimo. Secondo le indicazioni fornitemi dagli esperti, si sarebbero dovute aumentare — ripeto — addirittura da 35 a 40 volte le cifre della tabella del 1944; ma io mi sono limitato, nel mio emendamento, a proporre di moltiplicare le cifre per 30 volte, secondo un coefficiente che ritengo sufficiente ad indennizzare, se non totalmente almeno in misura quasi completa, i militari che abbiano perduto effetti di vestiario o strumenti nautici, scientifici o chirurgici di loro proprietà in un naufragio.

Do lettura comunque, della nuova tabella secondo le cifre da me proposte:

TABELLA DELLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE CHE PER CAUSA DI NAUFRAGIO O DI ALTRO SIMILE INCIDENTE ABBA PERDUTO GLI EFETTI DEL PROPRIO CORREDO E GLI STRUMENTI NAUTICI O SCIENTIFICI O CHIRURGICI DI SUA PROPRIETA'

1. — Indennità per perdita corredo:

Lorde

Ufficiali ammiragli e gradi corrispondenti	L.	585.000
Capitano di vascello e gradi corrispondenti	»	525.000
Capitano di fregata, Capitano di corvetta e gradi corrispondenti	»	495.000
Tenente di vascello e gradi corrispondenti	»	465.000
Ufficiali subalterni	»	435.000
Cappellani	»	330.000
Capi di prima, seconda e terza classe	»	210.000
Secondo capo		in natura
Sergente, sottocapo e comune		in natura
Sottocapo e comune con grado temporaneo (personale delle navi requisite iscritte nel naviglio ausiliario)	L.	120.000
Primo cuoco e primo maestro di casa	»	180.000
Secondo cuoco e secondo maestro di casa	»	165.000

2. — Indennità per perdita strumenti nautici:

spettante agli Ufficiali del Corpo di Stato maggiore per perdita di strumenti nautici di loro proprietà	L.	150.000
---	----	---------

3. — Indennità per perdita strumenti scientifici:

spettante agli Ufficiali del Corpo del Genio navale e delle Armi navali per perdita di strumenti scientifici di loro proprietà	L.	60.000
--	----	--------

4. — Indennità per perdita strumenti chirurgici:

spettante agli Ufficiali medici della Marina militare per perdita di
strumenti chirurgici di loro proprietà L. 60.000

5. — Indennità per perdita di oggetti personali:

Secondi capi	L	19.500
Sergenti	»	16.500
Sottocapi	»	13.500
Comuni	»	10.500

Per la copertura, proporrei di attingere i fondi necessari dal capitolo 2542 anzichè da quello indicato, il 2545, che ritengo improprio. La Commissione finanze e tesoro, avendo già comunicato di non aver nulla da opporre per la parte di sua competenza, a mio avviso non avrà ugualmente nulla da opporre a questa variazione, in quanto non si tratta di dar vita a un nuovo onere ma di attingere ad un capitolo più idoneo a questa destinazione, cioè a quello che porta il titolo « Spese per manovre, esercitazioni collettive e di campagna per le navi », su cui debbono far carico gli incidenti e i gravami relativi.

PRESIDENTE. Non sono, senatore Zenti, del suo parere. Poichè si tratta di un aumento di spesa, rispetto a quella prevista ed occorre, poi, attingere ad un capitolo invece che ad un altro già indicato, ritengo che si tratti di una questione che deve essere esaminata dalla Commissione finanze e tesoro.

Pertanto, se i senatori sono d'accordo, pregherei di rinviare la discussione ad altra seduta, per ascoltare nel frattempo il parere della Commissione finanze e tesoro.

PALESMO. Desidero fare una dichiarazione: è bene che i disegni di legge, soprattutto quando sono d'iniziativa governativa, tengano conto della realtà: è mai possibile che nel 1965, con il costo della vita che va sempre più crescendo, si possano corrispondere degli indennizzi che non offrono la possibilità a colui che è stato danneggiato, non dirò di un risarcimento al 100 per cento, ma almeno dell'80-90 per cento?

A questo proposito vorrei far notare che, se qualcuno facente parte del personale della Marina militare perdesse il proprio bagaglio con gli strumenti nautici, scientifici o chirurgici in un incidente automobilistico, anzichè in un sinistro marittimo, sarebbe risarcito al cento per cento dalle società di assicurazione. Non capisco quindi perchè, in caso di naufragio, coloro che hanno compiuto il loro dovere debbano trovarsi a subire non solo il danno morale, ma anche un danno materiale per l'inadeguatezza del risarcimento. Si tratta di una esigenza naturale e legittima. Per esempio, nel caso di perdita di oggetti personali, è prevista, nella tabella, per i cosiddetti « comuni », una indennità di sole 6.300 lire, che non bastano nemmeno a comprare il rasoio elettrico per la barba.

In conclusione, io non solo sono favorevole agli emendamenti proposti dal senatore Zenti; ma direi, anzi, di raddoppiare le somme, in modo che si tenga presente anche l'eventualità di un ulteriore aumento del costo della vita. Proporrei pertanto di aumentare di 50 volte i valori indicati nella tabella allegata al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 508.

PELIZZO, Sottosegretario di Stato per la difesa. A titolo informativo, desidero dire che mi pare si possano condividere le osservazioni fatte dal relatore circa il parametro da usare per gli indennizzi, e, quindi, circa l'opportunità di moltiplicare per 30 i valori indicati nella tabella del 1944. Si tratta, infatti, di conseguenze di infortuni gravissimi, quali sono in realtà i naufragi, e, quindi, la valutazione dei danni subiti dal

personale deve essere piuttosto larga, anche per considerazioni di carattere umano. Mi riservo, inoltre, di verificare la legittimità della nuova copertura di spesa, proposta dal relatore, al capitolo n. 2542 anzichè 2545 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

PRESIDENTE. È bene quindi rinviare la discussione del disegno di legge per sottoporre alla Commissione finanze e tesoro gli emendamenti che sono stati proposti, e permettere, nel frattempo, all'onorevole Sottosegretario di fare le sue indagini presso l'ufficio del bilancio del Ministero della difesa.

ROSATI. Desidero fare alcune osservazioni sulla tabella allegata al disegno di legge. Ritengo che effettivamente la valutazione delle indennità debba essere fatta su quello che è il costo attuale della vita. Perciò proporrei di avvicinare il calcolo quanto più possibile, se non integralmente, al valore effettivo degli strumenti nautici, scientifici o chirurgici, evidentemente perduti in caso di sinistro marittimo. Se dal 1944 il costo della vita è aumentato di 40-50 volte, per la serietà con la quale dobbiamo affrontare questi problemi, io direi di portare a questo livello i valori indicati nella tabella, in modo che, se i disastri avvengono, coloro che ne hanno subito le conseguenze possano essere risarciti adeguatamente.

Un'altra osservazione, che mi è stata suggerita dall'intervento del senatore Palermo, è che forse c'è una eccessiva differenza di indennità per la perdita del corredo fra i vari gradi, soprattutto fra gli ufficiali ammiragli e quelli di grado inferiore. Il divario tra le 351.000 lire di indennizzo per i primi e le 126.000 lire per gli altri, mi sembra troppo grande. Quindi bisognerebbe trovare dei parametri più equi, perchè è vero che il vestiario di un ammiraglio o di un capitano di vascello è molto più vario e copioso, e, quindi, anche più costoso, ma penso che anche i vestiti degli altri ufficiali, e dei capi di prima, seconda e terza classe e dei sottocapi, abbiano un costo non molto inferiore. Bisognerebbe, perciò, evitare una sperequa-

zione eccessiva, negli indennizzi per la perdita del vestiario, fra i gradi superiori e quelli inferiori.

Faccio osservare, infine, che in una calamità possono perdersi due, o tre, o, invece, quasi tutti gli oggetti, del proprio corredo; ma l'indennità è data indipendentemente dall'entità del danno. Bisognerebbe trovare, invece, una differenziazione, a mio avviso, secondo la quantità degli strumenti perduti.

FANELLI. Qui è sorto un equivoco: si tratta di strumenti personali, e non di dotazione delle navi o aeroplani. Infatti, una persona imbarcata può possedere un binocolo, che è di sua proprietà personale.

ROSATI. Ma si tratta di oggetti che servono per il servizio militare, comunque!

FANELLI. Nessuno obbliga ad avere quegli oggetti! Si danno 36 mila lire per i ferri chirurgici: ma la dotazione in effetti costa milioni!

ROSATI. A me sembra impossibile che un medico che si trova su una nave attrezzata, senta il bisogno di avere altri strumenti. Se il medico porta con sé degli strumenti, vuol dire che l'attrezzatura è deficiente!

Ho fatto questa osservazione perchè non sono competente della materia, comunque il relatore potrà rispondermi.

ZENTI, relatore. Ho vissuto 15 anni sulle navi e quindi posso darvi qualche ragguaglio a puro titolo informativo.

È esatto che sulle navi vi è, sia come strumenti nautici, sia come strumenti scientifici che chirurgici, una dotazione completa. Ma tale dotazione può essere completa, ma non assoluta: il chirurgo, ad esempio, porta con sé una borsa di ferri, di attrezzi di strumenti suoi personali, perchè intende operare con quell'attrezzatura.

È vero, inoltre, che la dotazione degli strumenti nautici è completa, ma il regolamento sulle navi, non prevede, la fornitura dei binocoli, ad esempio, diurni e notturni: un binocolo notturno costa 200 mila lire, e se

4^a COMMISSIONE (Difesa)28^a SEDUTA (6 ottobre 1965)

l'ufficiale di rotta lo perde, riassorbe già, con quella spesa la metà dell'indennità che noi prevediamo; l'ufficiale del genio navale ha l'intera attrezzatura necessaria per i suoi controlli di vigilanza sull'apparato macchine eccetera, ma non ha, per esempio, in dotazione la cassetta degli strumenti di controllo finissimi come il calibro infinitesimale, che serve per stabilire se le lamelle del motore si sono spostate di un millesimo di centimillimetro. Questi sono strumenti di sua dotazione; e, se avviene che nell'affondamento di una nave tutto vada perduto, quando si rientra in sede ci si trova con poche lire in mano, insufficienti a rifare quanto si è perduto dalle divise bianche a quelle di panno, dalla divisa di gala alle feluche, eccetera. Voi direte che è troppo il corredo che si prevede, ma è prescritto!

Debbo anche chiarire, senatore Rosati, che la sperequazione, così come appare a prima vista, del trattamento che si userebbe tra i gradi elevati e i gradi inferiori, è puramente apparente. Se osserviamo la tabella, allegata al disegno di legge, vediamo che al punto 1 si prevede la indennità per perdita di corredo, e si procede dagli ufficiali ammiragli al secondo cuoco. Per tutti questi gradi, però, non si prevede una indennità per perdita di oggetti personali, essendo implicito in questo indennizzo anche quello che si riferisce alla perdita degli oggetti personali. Al punto 5, invece, si prevede, per i secondi capi, i sergenti, i sottocapi, i comuni, l'indennità per la perdita di oggetti personali, oltre alla corresponsione, in natura, della indennità per la perdita di corredo. Non esiste, pertanto, alcuna sperequazione.

In quanto, poi, al contenuto sostanziale del corredo, tra i gradi elevati e quelli inferiori, vediamo che una differenza esiste ed è veramente notevole: il corredo dell'ufficiale ammiraglio costa, a dir poco un milione, ammesso che non abbia anche la sua biblioteca personale (e ce l'ha sempre), ammesso, inoltre, che non abbia — come prevede il regolamento del 1868 — il servizio « gamella » (cioè cose antiche che dovremmo ammodernare con un nuovo regolamento di vita sulle navi: i cucchiaini, le forchette, i coltelli, per esempio, non sono forniti dalla Ma-

rina; il cosiddetto trattamento « gamella » è istituito appunto perchè la mensa dell'Ammiraglio in prima e in seconda è fornita di questa attrezzatura, che è essenzialmente personale).

Potrei anche dire, inoltre, che il costo di una sciabola da ammiraglio differisce da quella di capo di terza classe: 78 mila lire per il primo e 32 mila lire per il secondo!

Comunque sarei entusiasta se fosse accettato un parametro di rivalutazione in ragione di 40 volte rispetto alle misure fissate nel 1944; non sarei invece favorevole alla richiesta di una rivalutazione nella misura di 50 volte, come richiesto dal senatore Palermo. Presento, infatti, un emendamento volto ad aumentare di 40 volte, anzichè di 30, le voci della tabella.

PALERMO. Chiediamo di più per ottenere di meno.

ZENTI, relatore. Non sono favorevole a che si richieda una rivalutazione pari a 50 volte e ne dirò subito le ragioni: le informazioni che ho assunto presso esperti in materia finanziaria e monetaria, mi dicono che lo slittamento del potere di acquisto della moneta dal 1944 ad oggi è di 35-40 volte. Non ritengo sia opportuno fare come per il commercio delle vacche: chiedere il 50 per avere 40!

PALERMO. Se il corredo dell'ufficiale ammiraglio è del valore di un milione, con l'indennità che gli verrebbe concessa, ammontante a 351 mila lire, anche rivalutata, come nella sua proposta, a 600 mila lire, egli rimane sempre al di sotto dell'effettivo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta; in tal modo avremo la possibilità di conoscere, nel frattempo, il parere della Commissione finanze e tesoro sugli emendamenti dei senatori Zenti e Palermo, intesi, il primo a rivalutare di 40 volte le indennità della tabella, ed il secondo di 50.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Morandi: « Facoltà di adempiere volontariamente agli obblighi di leva al compimento del 18° anno di età » (1325)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Morandi: « Facoltà di adempiere volontariamente agli obblighi di leva al compimento del 18° anno di età ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 44 e 78 del decreto presidenziale 14 febbraio 1964, n. 237, è data facoltà ai giovani che hanno compiuto il 18° anno di età di presentare domanda all'Ufficio militare di leva nella cui circoscrizione risiedono, per essere immediatamente sottoposti a visita fisio-psico-attitudinale e, se riconosciuti idonei, per essere chiamati alle armi in anticipo con il primo scaglione successivo all'arruolamento, per compiere la ferma di leva.

I giovani, riconosciuti non idonei temporaneamente, possono rinnovare la domanda dopo trascorso un periodo minimo di un anno.

PIASENTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame, di iniziativa del senatore Morandi, ritengo sia veramente molto opportuno. Noi conosciamo quale sia il disagio, che sovente viene determinato dalla chiamata delle classi di leva quando i giovani hanno compiuto 20 anni, cioè in una epoca nella quale costoro, avendo superato almeno da due anni gli studi medi superiori, o la preparazione tecnica, o comunque, essendo maturata la scelta di una occupazione, non sono in grado di assicurarsi la propria carriera o di intraprendere il proprio mestiere, in quanto le assunzioni sono subordinate normalmente al-

l'aver adempiuto l'obbligo del servizio di leva.

Con il presente disegno di legge si vuole andare incontro ai giovani i quali, desiderandolo, ed essendo idonei sotto ogni aspetto, intendono anticipare il servizio di leva al 18° anno di età. In tal modo si elimina un motivo di disagio che si ripercuote anche dannosamente sul servizio.

Non mi sembra vi siano difficoltà ad aderire a questa proposta, anche in considerazione del fatto che già esiste oggi un decreto presidenziale del 14 febbraio 1964 che agli articoli 44 e 78 prevede dei casi in cui viene riconosciuta al Ministro, in via assolutamente eccezionale, la facoltà di ammettere al servizio militare giovani che non abbiano ancora compiuto il 20° anno di età.

È evidente che l'approvazione del presente disegno di legge non comporterà un aumento di oneri per lo Stato; si tratterà, tutt'al più, di depennare, per iniziativa dei distretti, di volta in volta dalle liste di leva i nominativi dei giovani che già hanno adempiuto all'obbligo del servizio di leva, avvalendosi del disposto di cui ora stiamo discutendo.

Tali considerazioni, del resto, fanno parte della esperienza parlamentare di ciascuno di noi; quante volte ci siamo visti presentare casi difficili di giovani, di famiglie messe a disagio dalla chiamata dei giovani al servizio di leva?

Il senatore Morandi ha avuto indubbiamente un'ottima idea; ed io, esorbitando dagli stretti compiti di relatore, me ne felicito con lui e mi auguro che la Commissione esprima un voto favorevole all'approvazione del disegno di legge, sul quale pienamente consento.

VALLAURI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge è, a mio avviso, del tutto opportuno anche perchè la nostra esperienza pratica, che è a contatto quotidiano con i giovani di oggi, ci dimostra che costoro sono in un certo senso ostacolati anche nella ricerca dell'impiego, in quanto le ditte richiedono normalmente uomini o giovani esenti dal servizio militare.

Poichè la maggior parte dei nostri giovani non si iscrive all'università, ma si limita a compiere gli studi inferiori, non è in grado di intraprendere il proprio mestiere a causa dell'obbligo del servizio militare in quanto — ripeto — le ditte non desiderano porre in atto un rapporto di lavoro, che necessariamente deve essere interrotto, pur essendo obbligate a mantenere il posto. Anche nelle ditte si verrebbe a creare una certa disfunzione.

Dichiaro, pertanto, di essere favorevole all'approvazione del presente disegno di legge e mi congratulo con il senatore Morandi per l'iniziativa da lui assunta.

PALERMO. Anche noi esprimiamo parere favorevole al disegno di legge.

VENTURI. Concordo con il disegno di legge.

GIORGI. Anch'io sono favorevole.

ROSATI. Mi dichiaro d'accordo.

PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si dichiara favorevole al disegno di legge; però ritiene opportuno un differimento, nella discussione, sia pure di breve durata, allo scopo di esaminare con maggiore ponderatezza il problema e trovare la maniera di salvaguardare particolari situazioni di contingenza che si possono verificare. Infatti, non ogni classe dà il contingente necessario: si rende quindi necessaria l'introduzione di qualche accorgimento in ordine a tale problema essenziale ai fini della difesa. Non dobbiamo nasconderci che il presente provvedi-

mento, se da un lato risponde ad una esigenza dei giovani, che in tal modo potranno più facilmente trovare una occupazione e iniziare più tranquillamente una carriera, d'altro lato porta indubbiamente degli inconvenienti ai fini della leva e dell'arruolamento. Chi si è trovato a comandare nella vita militare un reparto, nel quale si trovino insieme commisti, elementi giovani ed elementi anziani, sa quanto sia difficile amalgamarli: spesso, anzi, tale obiettivo si dimostra addirittura irraggiungibile, data la contemporanea presenza di giovani che hanno compiuto solo le prime classi e di elementi più maturi, che cominciano il servizio militare dopo la conclusione degli studi universitari.

ZENTI. A mio parere, invece, la convivenza di elementi giovanissimi con elementi più anziani è altamente formativa.

PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Comunque, in linea di massima, il Governo è favorevole al disegno di legge: chiede soltanto un rinvio della discussione alla prossima seduta, per studiare gli accorgimenti necessari per mettersi al riparo da certi inconvenienti che potrebbero verificarsi.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari